



COMUNE DI BOCENAGO

- PROVINCIA DI TRENTO -

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Approvato con delibera di Consiglio n. 47 dd. 22.12.2005.

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Classificazione del Comune.....	3
Art. 4 - Gestione del servizio.....	3
Art. 5 - Funzionario Responsabile.....	3
Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento disciplina transitoria.....	3
CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’.....	4
Art. 7 – Oggetto.....	4
Art. 8 – Soggetto passivo.....	4
Art. 9 – Delle tariffe in genere.....	4
Art. 10 – Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione.....	4
Art. 11 – Pubblicità effettuata con veicoli.....	5
Art. 12 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	6
Art. 13 – Pubblicità varia.....	6
Art. 14 – Esclusioni dall’imposta.....	7
Art. 15 – Esenzione dell’imposta.....	7
Art. 16 – Limitazione e divieti.....	8
CAPO III – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	9
Art. 17 – Disposizioni generali.....	9
Art. 18 – Disciplinare di concessione e canone.....	10
CAPO IV – SANZIONI.....	10
Art. 19 – Rettifica o accertamento d’ufficio.....	10
Art. 20 – Sanzioni tributarie ed interessi.....	10
Art. 21 – Sanzioni amministrative.....	11
CAPO V – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO.....	12
Art. 22 – Dichiarazione.....	12
Art. 23 – Pagamento dell’imposta.....	13
Art. 24 – Disposizioni finali.....	13
ALLEGATO – SISTEMA TARIFFARIO.....	14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna.

Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato semplicemente "decreto".

Art. 2 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna è soggetta, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad una imposta a favore del Comune nel cui territorio è effettuata.

Art. 3 - Classificazione del Comune

A norma dell'articolo 2 del D.L.vo. 15.11.1993 n. 507 il Comune di Bocenago appartiene alla V^a classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. 388 unità.

Art. 4 – Gestione del servizio

La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli art. 45 della L.R. 05.01.1993 n. 1, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del decreto.

Art. 5 – Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento disciplina transitoria

In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art.3 del decreto, il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - Oggetto

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L.vo. del 15.11.1993 n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 - Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità.

Art. 9 - Delle tariffe in genere

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.L.vo. n. 507/93 e dell'art. 54 del D.L.vo n. 446/1997, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2006 le tariffe per l'imposta sulla pubblicità sono approvate secondo gli importi di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 10 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Per ogni mezzo pubblicitario le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal successivo art. 12; per la pubblicità effettuata all'interno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9, comma quarto, del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari

che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa va applicata l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 13 - Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 14 - Esclusioni dall'imposta

È esclusa dall'Imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 c. 2bis del D.L.vo 507/1993:

- a) la pubblicità effettuata in via esclusiva da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro purché priva di sponsor o similari;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) sugli annunci mortuari;
- e) la pubblicità effettuata con manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali per i quali non è prevista l'esenzione.

Art. 15 - Esenzioni dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relativa alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 9, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere.

Art. 16 - Limitazioni e divieti

È vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a m.l. 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.

È pure vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, airole di verde, eccezion fatta sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.

La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno m.l. 100.

Il pallone frenato deve essere ancorato solidamente al suolo ed il sistema di ancoraggio non deve essere nell'abitato, nella mostra, nella fiera o nel mercato od in luogo solitamente frequentato, ma ad una congrua distanza.

Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni:

striscioni, cartelli o manifesti fuori degli spazi riservati alle pubbliche affissioni:

non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a m.l. 30 da incroci o innesti viari;

per i cartelli o manifesti non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;

l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali;

pubblicità acustica:

è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;

è ammessa solo in forma itinerante;
non è consentita in prossimità delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo;

L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare, non essendo contraria al pubblico decoro, ovvero essere in contrasto con esigenze di arredo urbano, paesaggistico ed ambientale.

Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.

È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:
sonora da posti fissi;
mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
mediante la posa di foglietti, opuscoli e simili sugli autoveicoli;
mediante uso di cartelli portati sulla persona.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17 - Disposizioni generali

Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si stabilisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.

Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.L.vo n. 285/92 e s.m.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
 - 1) domanda in bollo competente, indirizzata al Comune, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
 - 2) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;

L'esame della domanda verrà effettuato dalla struttura organizzativa comunale preposta all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 18 - Disciplinare di concessione e canone

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dal Consiglio e periodicamente aggiornato dalla Giunta. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

CAPO IV SANZIONI

Art. 19 - Rettifica od accertamento d'ufficio

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Devono altresì essere indicati gli elementi a garanzia del contribuente di cui alla L. n. 212/2000 e del relativo Regolamento comunale di recepimento (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riguardo agli obblighi di motivazione del provvedimento, del soggetto referente presso il quale il contribuente può ottenere ogni informazione in merito al provvedimento stesso, alle modalità di richiesta di revisione nel merito ed a quelle di ricorso giurisdizionale.

Art. 20 - Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26, si applica, oltre al pagamento dell'imposta una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00=.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00= ad € 258,00=.

Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta indipendentemente da quella di cui ai primi due commi, una sanzione pari al trenta per cento

dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 472/1997, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Il tasso d'interesse di cui al presente comma si aggiorna automaticamente in caso di variazione stabilita a livello generale con Decreto del competente Ministro.

Art. 21 - Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00= ad € 1.549,00=, con notificazione agli interessi entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni ripostati in apposito verbale.

Per l'affissione abusiva di manifesti riguardanti l'attività di soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 507/1993, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione dagli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la

immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 23.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessi possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento dal piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. A tal fine, il

funzionario responsabile ovvero il concessionario possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi.

Il concessionario è tenuto, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano e a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

CAPO V MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 22 - Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.L.vo. 507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 23 - Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3, 10 e 11, commi 1 3 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro competente, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00=.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.L.vo n. 46/1999 e del D.L.vo n. 112/1999 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile. Ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata anche utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 24 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.L.vo. 15.11.1993 n. 507.

ALLEGATO - SISTEMA TARIFFARIO

Tariffa dell'Imposta comunale sulla pubblicità (articoli 12, 13, 14 e 15 del D.L.vo n. 507/1993 e s.m.).

1. Pubblicità ordinaria

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

Durata: - per anno solare € 11,36=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,136=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare € 22,72=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 2,272=

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. Pubblicità effettuata con veicoli

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare € 11,36=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,136=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi indicate.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario dei veicoli ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 € 74,37=
b) per autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 € 49,58=
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,79=

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base dell'imposta è maggiorata del 100%.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare € 33,05=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 3,305=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa ivi stabilita.

4. Pubblicità con proiezione

4.1 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno € 2,066=
- per i primi 30 giorni la tariffa per/giorno € 2,066=
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,033=

5. Forme diverse di pubblicità

5.1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a € 11,36=

5.2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita l'imposta nella misura di € 49,58=

5.3 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € 24,79=

5.4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,066=

5.5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a € 6,20=.

Per quanto riguarda l'imposta di pubblicità, l'applicazione di riduzioni, esenzioni e sanzioni, nonché per quanto concerne le modalità di presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti, si rinvia a quanto disposto, su tali materie, dai singoli articoli del presente Regolamento.